

accettano, uno spessone di terra con alberi di
diversa specie, sito nel territorio di Calanua-
naci, confra' Saggiari, dell'estensione di circa
settare una, are tredici e centare quarantatre
paria circa summi sui dell'abolita corda di
canone 21 e palum 2, a corpo senza misura, con
finante con terre di Calogero Dionisio, con
terre di Antonino Dionisio e con tranquillita
notato nel catasto terreni di Calanuanaci all'art.
857 decorand'Alfano fu Vincenzo vedova Doniso Vin-
curo, Sez. B. F. 152 e 183 coll'imponibile di L. 3, 99
all'art. 855 Felice Domenico fu Nicolo', Sez. B.
F. 166, 165, 191, 188, 118, coll'imponibile di L. 4, 55 e F.
181 frazionato per milleuzzi 420 coll'imp. di L. 1, 64
Soggetto alla feuda, giusta il suo dividuo
imponibile e all'annuo canone di lire sessa-
taquattro, centesimi otto dovuto agli eredi
di Domenico e Giuseppa Ferlita di Busgio, qual
peri fraudi d'arresti, gli acquirenti si obbliga-
no e si obbligano pagare in quanto alla feuda
sia dal primo fumento dell'anno venturo e in
quanto al canone dalla scadenza dell'anno ven-
turo; del resto dichiara il venditore che il medesimo
spessone di terra e libero ed esente di qualunque
altro peso, servitù ed ipoteche ed è quello stesso fe-

218
uente parte di un appesamento di un ag-
giore estensione che il comparente Peo-
sario Dionisio di unita al padre e ai fratelli
Calogero ed Antonino esse concessi in usufrutto
dai detti Domenico e Giuseppa Ferlita fu
Nicolo' in virtú d'atto del ventinette Dicem-
bre milleottocentottantasette, rogato dal
Notar Baldassarro Scotta di Calanuanaci,
registrato il quattro Gennaio milleottocento
ottantotto al F. 19.

Del predetto spessone di terreni coniugi Picio-
ne e Annaro voranno la proprietà, l'usu-
frutto, possesso e godimento da oggi in poi e
perpetuamente devota a tutte le attinenze,
dependenze ed accessori; perche' il medesimo
Peosario Dionisio spoghandosi d'ogni
diritto, ragione ed azione, che ha e vanta
sul medesimo spessone di terra, si investe
e surroga nel piu' ampio e valido modo i
coniugi Picione e Annaro, in favor dei
quali ha già eseguito la reale tradizione
come di legge.
Dichiarano le parti contraenti che oltre
di quest'anno colturico che produrranno
gli olivi esistenti in detto spessone di terra,